

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

A)

1. A norma dell'allegato A della L.R. n. 2/2019 e ss.mm.ii., per partecipare al presente bando di concorso il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) residenza anagrafica o **sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale** nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;

b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.**

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza **pari o inferiore a 50 Km.** dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Qualora il bando per l'assegnazione degli alloggi si riferisca a più comuni per il calcolo di cui sopra si assume la distanza dell'alloggio dal comune più vicino. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia **superiore a 25.000,00 euro.** Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi **debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi**. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

4.bis I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

B) Per nucleo familiare si intendono i soggetti indicati all'art.9 della legge regionale. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere **posseduti alla data di pubblicazione del bando**, nonché **al momento dell'assegnazione dell'alloggio**.

La mancanza dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla graduatoria.

Art. 2 - Dichiarazioni e documentazione

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso. A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 3 - Formazione e pubblicazione delle graduatorie disgiunte – opposizioni

A) Istruttoria delle domande di partecipazione:

- Ciascun Comune procede all'istruttoria delle domande presentate dai partecipanti al Bando, verificandone la completezza e la regolarità.
- Ciascun Comune provvede altresì all'attribuzione dei punteggi, di cui al successivo articolo 8, alle domande risultanti ammissibili, in conformità alle disposizioni dell'art. 10 cc. 1 e 2 della L.R.

B) Formazione delle graduatorie (art. 6 del Regolamento L.O.D.E.)

Ciascun Comune, **entro 150 giorni successivi al termine di presentazione delle domande di partecipazione**, procede all'adozione della propria graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome dei funzionari Responsabili del Procedimento, sono pubblicate, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, **per 30 giorni consecutivi** all'Albo Pretorio "on line" del rispettivo Comune e in apposita sezione dei siti internet istituzionali (www.comune.bientina.pi.it e www.comune.butigliara.pi.it). Ciascun Comune potrà attivare ulteriori forme di pubblicizzazione della medesima.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio "on line" dei rispettivi Comuni i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono presentare opposizione al Comune in cui hanno fatto domanda.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni i Responsabili dei Procedimenti inoltrano alla **Commissione unica**, appositamente costituita con provvedimento del Sindaco del Comune di Bientina, comune capofila, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento L.O.D.E., la propria graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande di partecipazione.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione unica di cui sopra:

- decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando;
- formula la graduatoria definitiva per ciascun Comune.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, **la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole**, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, **dal più anziano al più giovane**, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

C) Validità delle graduatorie disgiunte definitive

Le graduatorie disgiunte definitive sono valide:

- a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo Pretorio "on line" dei Comuni che hanno emanato il bando e conservano la loro efficacia sino all'approvazione delle successive;
- per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

Art. 4 - Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'**ordine delle domande nella graduatoria definitiva** e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla legge e dall'art. 11 del Regolamento L.O.D.E.

Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. ogni Comune deve procedere all'accertamento della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P.; i requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando e alla data di verifica per l'assegnazione. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data di protocollazione della comunicazione inviata al richiedente ai fini dell'avvio del procedimento di assegnazione ed effettuata con raccomandata A/R o tramite messi notificatori comunali.

La procedura dell'intera verifica dei requisiti dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Eventuali differimenti rispetto al giorno fissato per la verifica riguarderanno esclusivamente rapporti tra Pubbliche Amministrazioni. Qualora l'interessato non si presenti entro il termine indicato nella comunicazione senza addurre giustificazioni la domanda verrà esclusa dalla graduatoria dandone comunicazione all'interessato. Nel caso di giustificazioni oggettivamente documentate si procederà a fissare un'ulteriore termine. Qualora, in esito all'istruttoria, la domanda, ai sensi dell'art. 12 della L.R., venga esclusa dalla graduatoria per perdita dei requisiti, ne sarà data comunicazione all'interessato.

Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P., presupposto per l'assegnazione, ogni Comune procede alla proposta, tra gli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo, di uno o più alloggi, secondo la disponibilità e l'ordine di graduatoria e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento L.O.D.E.

Una volta scelto dall'interessato l'alloggio tra quelli proposti, il Comune, con proprio atto, provvede alla formale assegnazione all'interessato, comunicandola all'Ente Gestore. Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Ente Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto di locazione. L'assegnatario, che previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio nel termine di cui all'art. 38, comma 3, lett. h) della L.R. è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

Per le finalità del procedimento di assegnazione **rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico**, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare

mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato o di residenza contenente il termine perentorio a presentarsi entro 10 giorni, pena l'esclusione dall'assegnazione e dalla graduatoria.

Art. 5 - Rinuncia

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi socio-sanitari. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune territorialmente competente procederà all'esclusione dalla graduatoria. In caso di rinuncia giustificata l'interessato resta in graduatoria e non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di altri alloggi che in seguito si renderanno disponibili.

L'alloggio formalmente assegnato dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario **entro massimo sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione** prorogabili una sola volta per giustificati motivi.

La mancata occupazione dell'alloggio dell'intero nucleo assegnatario entro i termini stabiliti nel precedente comma comporta la decadenza dall'assegnazione, come previsto dall'art. 38, c. 3, lett. h) della L.R.

Art. 6 - Individuazione e scelta degli alloggi disponibili

Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto **in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili**, come previsto ai cc. 4,5,6,7 e 8 dell'art. 12 della L.R.

Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sottoutilizzo, salvo deroghe da motivare, o che comportino situazioni di sovraffollamento salvo particolari situazioni da motivare adeguatamente.

All'interno di tale forbice prevista dalla normativa, al fine di ottemperare anche a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 12 della legge e in particolare all'obiettivo della "razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari" tra i chiamati per l'assegnazione in rapporto agli alloggi disponibili al momento:

- i soggetti disabili hanno priorità di scelta degli alloggi facilmente accessibili;
- deve essere considerata la composizione del nucleo familiare in modo da assegnare gli alloggi più grandi ai nuclei via via più numerosi.

Art. 7 – Validità della graduatoria

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a che non venga approvata una nuova graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta.

Art. 8 – Punteggi di selezione delle domande

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità stabiliti dalla L.R.; i punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (allegato B della L.R.)

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2;**

a-1bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1.**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto i

sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4-bis: **punti 1**;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**; con uno o più figli minori a carico: **punti 2**.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1**;

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2**;

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;

a-4bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3**;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, **non possono comunque essere attribuiti più di punti 4**;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2**;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**;

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: **punti 4**;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, **non possono comunque essere attribuiti più di punti 6**.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a4 e a-4-bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1**.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3**.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere **da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando**. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il

punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3**.

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3**;

in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4**;

ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2**;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2**.

Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;

da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;

almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3**;

almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3,5**;

almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4**;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio**. Il punteggio massimo attribuibile **non può comunque superare i 6 punti**. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: **punti 1**;

Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: **punti 2**.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art. 9 – Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R. n° 2/2019 e ss.mm.ii..

Art. 10 – Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando di concorso deve essere presentata al Comune di residenza, o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa, **dal richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.**

A) Composizione nucleo familiare dichiarante:

1. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. il nucleo familiare è composto, alla data di pubblicazione del Bando, da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
 - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
 - c) le persone unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
 - a) le coppie coniugate;
 - b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016;
 - c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.
3. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
 - a) i componenti di coppie di futura formazione
 - b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del Bando.

B) Documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi:

1. Dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000) da cui risulti il possesso delle condizioni di cui all'art. 8 punti a-1, a-1bis, a-2, a-3, a-5, a-7, b-3, c-2;
2. Certificato rilasciato dall'autorità competente (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.P.R. n° 445/2000) attestante:
 - le condizioni di cui all'art. 8 punti a-6, a-8, b-2, b-4, b-5, b-6, c-1, c-3;
 - l'invalidità e/o la condizione di portatore di handicap, ai sensi delle vigenti normative, di cui all'art. 8 punti a-4, a-4bis;
 - la situazione di grave disagio abitativo di cui all'art. 8 punti b-1, b-2.

Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non risulti ancora in possesso dei predetti certificati potrà allegare la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta della relativa documentazione riferita alla data di pubblicazione del Bando; in tal caso, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il certificato dovrà essere prodotto **entro 60 giorni successivi al termine di presentazione delle domande di partecipazione.**

C) Le domande di partecipazione al Bando di concorso devono essere:

- compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dai Comuni, pena l'esclusione;
- presentate in bollo ai sensi del D.P.R. n° 642 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

I moduli saranno disponibili nei Comuni di Bientina e Buti, presso gli uffici U.R.P. e/o Politiche Sociali, e reperibili sui rispettivi siti internet istituzionali, www.comune.bientina.pi.it e www.comune.butipi.it.

Le domande di partecipazione debitamente sottoscritte dal richiedente, a pena di esclusione, devono essere compilate in ogni parte e corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, nonché indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande di partecipazione debitamente compilate dovranno:

1) essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo dei Comuni che hanno emanato il bando:

- Comune di Bientina, P.zza Vittorio Emanuele II° n° 53 – 56031 – Bientina (PI)
- Comune di Buti, P.zza Divisione Acqui – 56032 – Buti (PI)

2) oppure inoltrate via P.E.C. all'indirizzo istituzionale del Comune interessato:

- per il Comune di Bientina, comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it
- per il Comune di Buti, comune.butipi@postacert.toscana.it

Nel secondo caso, l'invio dovrà avvenire esclusivamente da indirizzo P.E.C. nella disponibilità del richiedente e la domanda dovrà consistere:

- nel documento informatico, formato PDF, firmato digitalmente dal richiedente ed in regola con il bollo;
- oppure*
- nella copia digitale, formato PDF (prodotta mediante scannerizzazione), dell'originale analogico (cartaceo), recante la firma autografa del richiedente, ed in regola con il bollo;

e pervenire entro il termine perentorio sotto riportato; farà fede la data di ricezione nella casella P.E.C. istituzionale del Comune.

Alle domande di partecipazione (salvo quelle sottoscritte in presenza del dipendente comunale addetto oppure quelle firmate digitalmente) è **necessario allegare la fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del richiedente** ai sensi dell'art. 38 c. 3 del D.P.R. n° 445/2000.

Il termine perentorio, a pena di esclusione, entro il quale devono essere presentate le domande di partecipazione è:

VENERDÌ 2/12/2022

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande di partecipazione entro il termine indicato.

SPORTELLI DI ASSISTENZA AL CITTADINO PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Il Comune di Bientina ed il Comune di Buti, grazie ad apposite convenzioni stipulate con l'ente gestore territoriale A.P.E.S. Scpa (Azienda Pisana Edilizia Sociale), metteranno a disposizione dei propri cittadini, durante il periodo di apertura del bando, uno SPORTELLO DI ASSISTENZA con personale specializzato per l'aiuto nella compilazione delle domande.

Sui siti istituzionali dei due Comuni saranno reperibili tutte le informazioni su date ed orari di apertura dello Sportello, nonché le modalità per la prenotazione di un appuntamento.

Sarà poi comunque cura e compito dell'utente presentare la propria domanda, una volta compilata e completa, presso l'Ufficio Protocollo del Comune interessato.

Art. 11 – Norme finali

- Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n° 2/2019 e ss.mm.ii. ed alla vigente normativa in materia.
- Ai sensi dell'art. 8, c. 3, della Legge n° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, **le Amministrazioni Comunali non inoltreranno comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati** circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva.
- Come previsto dall'art. 3 del presente bando, le graduatorie saranno pubblicate esclusivamente all'Albo Pretorio "on line" di ciascun Comune ed in un'apposita sezione dei siti internet istituzionali del Comune di Bientina (www.comune.bientina.pi.it) e del Comune di Buti (www.comune.butipi.it).
- Le Amministrazioni Comunali interessate hanno titolo a promuovere, secondo la normativa vigente in materia, **ogni accertamento che ritengano necessario per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.**
- Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D.lgs n° 196 del 30/6/2003 e ss.mm. ii. e del Regolamento U.E. 2016/679):
 - i dati dichiarati saranno utilizzati dal competente Ufficio Comunale esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;
 - la raccolta dei dati personali relativi al Bando persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di Legge e di Regolamento;
 - i dati saranno comunicati anche alla Commissione di cui all'art. 5 del Regolamento L.O.D.E.;
 - i dati potranno venire a conoscenza di soggetti esterni al Comune, quali incaricati del trattamento;
 - il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici;
 - il conferimento dei dati è obbligatorio: qualora non saranno conferiti i dati o non sarà acconsentito a trattarli non sarà possibile dar corso al provvedimento finale;
 - il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune nel quale viene presentata la domanda;
 - è possibile in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati rivolgendosi al Responsabile del trattamento.
- Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Bientina.

Bientina, 29/09/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI E LEGALI